



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20.7.3.1/2019 DGBABAP

Oggetto **[ID_VIP:5028] BRINDISI:** Progetto di un impianto eolico denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.
Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VIA.
Proponente: Società EN.IT S.r.l.
Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Alla Società EN.IT. S.r.l.
enit2019@pec.it

E pc

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministro della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
sezione autorizzazioni ambientali
servizio VIA e VInCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in



“Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che con nota prot. del 02.12.2019-la Società EN.IT S.r.l. S.r.l ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D.lgs. 104/2017, istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.



Figura 1) - Localizzazione dell'intervento



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PREMESSO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica – MiTE), con nota prot. n. 11348 del 18.02.2020 vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, comunicando quindi la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006).

PREMESSO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con nota prot. n.6707 del 20.02.2020 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi e l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto (oggi Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce), con nota prot. n.8356 del 27.04.2020 ha evidenziato a questa amministrazione la carenza di documentazione utile a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio culturale presente nel territorio in esame.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 13871 del 30.04.2020 la Direzione generale ABAP ha comunicato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la propria richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 39076 del 27.05.2020 l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS la richiesta di integrazione della Direzione generale che, per “presa conoscenza”, è stata inviata anche alla Società proponente.

CONSIDERATO che la società EN.IT S.r.l. in data 22.07.2020 (agli atti di questa amministrazione in data 31.07.2020) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione generale, attraverso il link: <https://www.dropbox.com/sh/8scb6ce4gf8iqiv/AADmZWgnwSQqScfV3nOnMjHta?dl=0>, in attesa della pubblicazione ufficiale della stessa da parte dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Direzione generale, in attesa della pubblicazione ufficiale della documentazione integrativa ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza competente mettendola al corrente del link sopra indicato messo a disposizione dalla Società.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province Brindisi Lecce e Taranto (oggi Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province Brindisi e Lecce) esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione pubblicata, ha espresso parere endoprocedimentale negativo con nota prot. n. 23915 del 18.12.2020.

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n.23915 del 18.12.2020 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.17202 del 19.05.2021 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot.n. 17502 del 20.05.2021 ha comunicato alla Società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, riportando integralmente le valutazioni della Soprintendenza ABAP sopra citato di cui ha condiviso i contenuti ed esponendo quanto il progetto in esame producesse impatti anche cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che qualora realizzato avrebbe contribuito ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Inoltre questa amministrazione ha evidenziato quanto invece sia necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

CONSIDERATO che la Società proponente con nota prot.n.19252 del 07.06.2021 ha trasmesso le controdeduzioni alla comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 di cui alla nota citata del 20.05.2021 e che la Direzione generale ABAP con nota prot.n. 19597 del 08.06.2021 la Direzione generale ABAP ha richiesto il parere alla Soprintendenza ABAP e il contributo istruttorio al Servizio II.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP ha rinnovato per le vie brevi la richiesta di parere alla Soprintendenza ABAP.

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica con nota prot.n. 71283 del 08.09.2022 ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il parere della commissione VIA n. 269 del 30.05.2022 e ha richiesto il parere di questo Ministero ai fini della definizione del procedimento in questione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con nota prot.n.15204 del 06.10.2022 del ha trasmesso il proprio riscontro alle osservazioni confermando il parere reso con nota prot.n.23915 del 18.12.2020.

.....

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è costituito da 11 aerogeneratori di **altezza totale di 200 m** (altezza mozzo 115 m + rotore tripala diametro 170 m) per una potenza complessiva pari a 48,00 MW.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a **10.00 km** (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

Tale buffer interferisce con i territori comunali di Mesagne, Brindisi, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Cellino San Marco, Sandonaci.

CONSIDERATO che il progetto in esame, come riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel parere sopra citato è inserito all'interno del seguente quadro vincolistico:

I. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA DI INTERESSE

All'interno del buffer individuato è stata analizzata la situazione vincolistica alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti, distinguendo i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici individuati ai sensi della Parte III del Codice, ed i beni culturali (architettonici ed archeologici) individuati ai sensi della Parte II del Codice.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Gli aereogeneratori e i cavidotti non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti tuttavia le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- Zona costiera di Cerano (D.M. 01.08.1985, Brindisi-San Pietro)
- Bosco Curto Petrizzi (D. M 19.05.1971, Cellino San Marco)
- Zona a valle della SS7 (D.M. 18.05.1999, centro storico Brindisi)

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti le seguenti categorie di beni paesaggistici vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;



- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- m) le zone di interesse archeologico.

I beni paesaggistici specifici e le relative interferenze sono specificati nel paragrafo successivo, essendo tali beni perimetrati nel vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

In Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015.

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti le principali componenti tutelate, perimetrata nella cartografia del PPTR (Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici) di seguito elencate, per le quali, in alcuni casi, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

BENI PAESAGGISTICI ED ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici**

- **BENI PAESAGGISTICI**

- Parchi e riserve

- *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata"* LR n. 19 del 24.7.1997; decreto L. R. n.23 del 23.12.2002
 - *Salma di Punta della Contessa "Parco naturale regionale"* LR n. 19 del 24.7.1997; decreto L. R. n.28 del 23.12.2002
 - *Bosco di Cerano "Riserva naturale regionale orientata"* LR n. 19 del 24.7.1997; decreto L.R. n.26 del 23.12.2002.

In particolare, si evidenzia che gli aerogeneratori 1A, 4A, 5A sono posizionati in prossimità dei *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata"*, nel territorio comunale di Brindisi, **ad una distanza di appena 200 m**, interferendo con essi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**

UCP - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m), alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento a meno di 100 m dagli aerogeneratori 4A e 5A.

In particolare, si evidenzia che, da progetto, è previsto un adeguamento di due assi viari esistenti all'interno dei 100 m di *buffer* della suddetta area di rispetto, così come indicato nell'elaborato Analisi PPTR N. Documento 36PVT59.

UCP - Siti di rilevanza naturalistica

- *Bosco I Lucci (SIC)*
 - *Bosco di Santa Teresa (SIC)*
 - *Bosco Curtipretizzi (SIC)*
 - *Bosco Tramazzone (SIC e SIC Mare)*



- *Stagni e saline di Punta della Contessa (SIC, SIC Mare e ZPS)*

- **Componenti Geomorfologiche**

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**

- Dolina: nel territorio comunale di Brindisi (fogli catastali 128-130) c/o Masseria Matagiola e c/o Masseria San Giorgio; (foglio catastale 14)
- Lame e Gravine: nel territorio comunale di Brindisi il Canale Il Siedi, Canale della Foggia e Canale del Cimalo;
- Versanti: nel territorio comunale di Brindisi dal Canale Il Siedi fino all'area umida di Punta della Contessa; nel territorio comunale di Brindisi, dalla città consolidata di Brindisi al Lago di Cillarese;

- **Componenti Idrologiche**

- **BENI PAESAGGISTICI**

- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m): Fiume Grande R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904 e Tutelato *ex lege* come fiume o torrente; Canale Foggia di Rau R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Palmarini R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Fiume Piccolo R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Fosso Canale R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale il Siedi R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale del Cimalo R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Pilella R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Infocaciucci R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904.

- Territori contermini ai laghi (300m): Lago Cillarese

- Territori costieri (300m): Fascia costiera di pertinenza del Comune di Brindisi e del Comune di San Pietro Vernotico.

In particolare, si evidenzia che, da progetto, così come riportato nell'elaborato Analisi PPTR N. Documento 36PVT59, i cavidotti dell'impianto andrebbero ad interferire con il BP Fiume Grande ed il BP Canale di Foggia di Rau.

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**

- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m): Canale Foggia di Rau; Canale presso Masseria Torricella; Canale località Mondonuovo e Masseria Moccari; Canale Cillarese; Canale Il Siedi; Canale Infocaciucci, Canale della Foggia; Canale Patri; Canale Apani; Canale della Capece.

- UCP - Sorgenti (25m): Sorgente SIM PTA nel Comune di Mesagne; Sorgente in località San Miserino.

- **Componenti botanico-vegetazionali**

- **BENI PAESAGGISTICI**

- Boschi: (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s. m. i.) indicati nel PPTR come "Boschi", in particolare si evidenzia la presenza di macchie arboree di dimensioni medio-piccole che costellano l'area pertinente agli Aerogeneratori di progetto, concentrate in particolare nel quadrante sud ed ovest (distanza minima: 800 m dall'aerogeneratore 2A).

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI**

- UCP - Aree umide: situate lungo la fascia costiera ed all'interno e in diretta prossimità dell'abitato di Brindisi, a nord rispetto all'area ristretta di intervento.

- UCP - Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento, concentrate in particolar modo nel quadrante sud ed ovest (distanza minima: 800 m dall'aerogeneratore 2A).



- **Componenti culturali e insediative**

Nell'area buffer di 10 Km si segnala la fitta presenza di *Componenti culturali e insediative* perimetrata dal PPTR vigente e rientranti nelle categorie di: *Vincoli archeologici, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Segnalazioni architettoniche ed archeologiche* con relative *Aree di rispetto*, ed insediamenti identificati come Città consolidata: Brindisi, Mesagne, Tutturano, San Pietro Vernotico. A seguire un elenco dei più significativi siti in questione gravitanti nell'area di intervento e nelle sue pertinenze:

- **BENI PAESAGGISTICI**

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

- Zona costiera di Cerano (D.M. 01-08-1985, Brindisi-San Pietro, PAE 0130, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino)
- Bosco Curto Petrizzi (D. M 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino)
- Zona a valle della SS7 (D.M. 18-05-1999, centro storico Brindisi, PA 0096, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497)

Zone di interesse archeologico:

- San Giorgio (Masseria Masina) (D.M 02/11/1996, Brindisi ARC 0198, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)
- Punta delle Terrare (D.M 19/07/1970, Brindisi, ARC 0196, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)
- Masseria Marmorelle (D.M. 18/01/1995, Brindisi, ARC 0194, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)
- Masseria Buffi (D.M 04/06/2002, Brindisi, ARC 0193, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999)
- Muro Maurizio (Masseria Muro) (D.M 28/05/1991, Mesagne, ARC 0230, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)
- Masseria Monticello (D.M 12/10/2000, San Donaci ARC 0248, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999)
- Valesio (D.M 06/07/1973, Torchiarolo, ARC 0254, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- UCP - Città consolidata: Brindisi, Mesagne, Tutturano, San Pietro Vernotico.

In particolare, il nucleo urbano di **Brindisi** sorge a circa 6,5 km dagli aerogeneratori 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B e 4B; **Mesagne** dista circa 9 km dagli aerogeneratori 1A e 4A; **Tutturano** dista circa 2 km dall'aerogeneratore 5B; San Pietro Vernotico dista circa 8,5 km dall'aerogeneratore 6B.

- UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa

- Segnalazioni architettoniche e archeologiche: tra le numerose testimonianze nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori si segnalano, tutte nel territorio comunale di **Brindisi**:
 - Masseria Paticchi (distanza minima: 700 m dall'aerogeneratore 5A);
 - Masseria Cerrito (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 4A);
 - Masseria Moina (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 5B);
 - Masseria San Paolo (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 6B);
 - Masseria Pigna (distanza minima: 1300 m dall'aerogeneratore 4B);



- Masseria Flaminio (distanza minima: 2000 m dall'aerogeneratore 4B);
- Masseria Chiodi (distanza minima: 1100 m dall'aerogeneratore 4B);
- Masseria Nicoletto (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 3B e 3A);
- Masseria Cafarello (distanza minima: 1100 m dall'aerogeneratore 3B);
- Masseria Maffei (distanza minima: 500 m dall'aerogeneratore 2B);
- Masseria Pigna Flores (distanza minima: 1300 m dall'aerogeneratore 2B);
- Masseria Piccoli Palmarini (distanza minima: 1500 m dall'aerogeneratore 2A);
- Masseria Cuoco (distanza minima: 1700 m dall'aerogeneratore 1A);
- Masseria Prete (distanza minima: 1700 m dall'aerogeneratore 1A);
- Chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino (vincolo architettonico diretto D.M. 23-04-1988, ARK 0307, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089, distanza minima: 2000 m dall'aerogeneratore 5B).
- Aree a rischio archeologico: ruderi induessi presso Masseria Muina (al margine meridionale dell'area buffer, nell'agro di **San Donaci**)
- Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:
 - Siti storico culturali;
 - Zone interesse archeologico
- **Componenti dei valori percettivi**
 - UCP -Strade panoramiche: SP86_BR; SP87_BR
 - UCP —Strade a valenza paesaggistica: SSI6 BR; SP8I BR; SP69_BR; SP 51—BR "Limitone dei Greci"; SP88_BR.

L'area interessata dall'ipotesi di installazione del parco eolico è situata tra una serie di assi viari considerati di **particolare valenza paesaggistica** dal punto di vista percettivo, dai quali l'installazione degli aerogeneratori risulta facilmente percepibile. In particolar modo, la **SSI6 BR** passa ad appena 300 m dall'aerogeneratore 4B e la **SP8I BR**, che interseca a sud la SS 16 BR, è situata a circa 1 800 m dal parco eolico. La vicinanza di queste all'area di progetto e la conformazione pianeggiante del terreno consente, percorrendo i due assi viari, di percepire facilmente l'impianto, interrompendo quindi la continuità del paesaggio agrario. Inoltre, si segnala che i cavidotti di progetto, così come riportato nell'elaborato Analisi PPTR N. Documento 36PVT59, interferiscono con la SP8 1_BR, intersecandola materialmente in prossimità dell'insediamento di Tutturano.

Per tutti i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici sopra identificati, si applicano le norme contenute negli specifici articoli delle NTA del PPTR.

1.2 Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. -Parte Seconda)

Si riporta di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di 10 km o intersecato dalla stessa, la lista dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

BRINDISI

Vincoli archeologici

- San Giorgio (Masseria Masina) (D.M. 02/11/1996, Brindisi, ARC 0198, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)



- Punta delle Terrare (D.M. 19/07/1970, ARC 0196, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)
- Masseria Marmorelle (D.M. 18/01/1995, ARC 0194, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39) -
Masseria Buffi (D.M. 04/06/2002, ARC 0193, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490/99)

Vincoli architettonici

- Chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino (vincolo architettonico diretto D.M. 23-04-1988, ARK 0307, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089, distanza minima: 2000 m dall'aerogeneratore 5B).

MESAGNE

Vincoli archeologici

- Muro Maurizio (Masseria Muro) (D.M. 28/05/1991, ARC 0230, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)

SAN DONACI

Vincoli archeologici

- Masseria Monticello (D.M. 12/10/2000, San Donaci, ARC 0248, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999)

TORCHIAROLO

Vincoli archeologici

- Valesio (D.M. 06/07/1973, Torchiarolo, ARC 0254, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

1.3 Beni archeologici

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, nell'area direttamente interessata dall'impianto degli aereogeneratori, dalla viabilità di accesso e dalle opere di connessione non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente.

L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, esteso a sud di Brindisi, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana. Il comprensorio di riferimento, più in particolare, è definito a nord dal tracciato della Via Appia, così come ricostruito in via ipotetica, a sud da un altro percorso viario noto come "Limitone dei Greci", esteso tra Oria e Cellino S. Marco, e ha restituito numerose testimonianze delle suddivisioni agrarie e degli impianti agricoli dell'*ager brundisinus* in età romana nonché tracce dei paesaggi medievali.

Si evidenzia, infatti, che intorno all'area interessata dall'impianto e dall'estensione del cavidotto sono presenti i seguenti siti archeologici noti, censiti nell'elaborato *Valutazione dell'impatto archeologico-VIArch*: l'insediamento rurale masseria Bardi Nuova, databile ad età tardoimperiale (n. 4); insediamento rurale di età tardorepubblicana e casale medievale presso masseria Colemi (n. 3); insediamento rurale di età romana presso masseria S. Teresa (n. 2); area di frequentazione dall'età repubblicana presso masseria Cerrito, dove è anche attestato il casale medievale di S. Paolo (n. 1). Lo stesso centro di Tutturano, prossimo all'impianto, è documentato come casale medievale ed ha recentemente restituito, grazie a scavi preventivi nella Torre di S. Anastasio e nell'attigua piazza Regina Margherita, evidenze riconducibili ad età medievale e postmedievale e ad una frequentazione dell'area tra il III e il I sec. a.C. (documentazione agli atti di questo Ufficio).

Per quanto attiene le evidenze relative alle suddivisioni agrarie di età romana, alcune tracce di centuriazione, che attestano un intenso sfruttamento dell'area intorno a Tutturano, sono state riconosciute a seguito di recenti ricerche anche nell'area interessata dall'impianto (cfr. *Valutazione dell'impatto archeologico —VIArch*, p. 48, fig. 36).

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente nel parere sopra citato ha valutato che il progetto comporta i seguenti impatti.



2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

2.1 Beni paesaggistici

2.1.1. Descrizione del contesto paesaggistico

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), l'area di interesse, compresa nel buffer dei 10 km, ricade nell'Ambito Territoriale de **"La campagna brindisina"** e in particolare nella Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina", e vi fanno parte, parzialmente, i seguenti territori comunali: Brindisi, Mesagne, Cellino San Marco, Torchiarolo, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

L'ambito de "La campagna brindisina" è costituito da territorio irriguo fundamentalmente pianeggiante, caratterizzato da un mosaico di seminativi di natura differente che contribuiscono a dare variabilità paesaggistica alla zona ricadente nell'area buffer considerata. Si tratta di un paesaggio agrario in cui si ravvisano tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con ampie superfici a seminativo, vigneto, oliveti secolari, vecchi mandorleti, in un contesto di forte antropizzazione da agricoltura intensiva per lo più adibito alla coltivazione di ortaggi e intervallato da un ramificato reticolo idrografico. Quest'ultimo, anch'esso interessato da numerosi interventi di regimazione affiancati a zone di bonifica ed aree umide -di cui si segnala la Salma di Punta della Contessa, più a nord, area di forte naturalità nell'ambito del Parco naturale regionale omonimo- si giustifica per via del substrato poco permeabile, di natura sabbio-argillosa, e dell'andamento morfologico fortemente pianeggiante che necessita, dunque, di sistemi diffusi per il deflusso delle acque.

Il ruolo dei corsi d'acqua presenti nell'area, dunque, si ritiene di fondamentale importanza per il controllo delle acque superficiali e l'integrità del territorio e del paesaggio circostante, seppur rientrino, tra i detrattori del paesaggio, in questo ambito, le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica degli alvei dei corsi d'acqua, nonché delle aree ad essi contermini, compresa l'agricoltura di tipo intensivo. Secondo la ricognizione planimetrica effettuata, dunque, l'impianto di progetto e le sue opere di connessione intersecano proprio due di questi canali, il **Fiume Grande** ed il **Canale Foggia di Rau**, il corso di quest'ultimo inoltre situato a meno di 200 m dall'aerogeneratore 6B. Si segnala, infatti, la presenza, lungo i tratti dei suddetti canali, di vegetazione ripariale che si configura come importante corridoio ecologico, vettore per la fauna e per l'incremento della biodiversità.

In particolar modo, il tracciato del cavidotto interrato contribuisce a frammentare, laddove intersechi i corsi d'acqua, la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme, nonché la continuità degli habitat e degli ecosistemi fluviali e ad incrementare le condizioni di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino corsi d'acqua, anche episodici, o le aree immediatamente contermini.

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, inoltre, è da sottolineare la presenza di formazioni forestali residuali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico, a costellare il mosaico di campi irrigui. Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, in particolare di **aree SIC** (Siti d'importanza comunitaria) prossime all'impianto di progetto (Bosco I Lucci, Bosco Santa Teresa), che rientrano a loro volta nel perimetro più vasto della Riserva naturale regionale orientata denominata dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci. Le aree SIC sono particolarmente importanti nella rete ecologica regionale e contribuiscono in modo significativo a mantenere habitat di specie vegetali o animali in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000". La Riserva naturale regionale orientata, poi, in questo caso costituita da aree terrestri e in parte fluviali, contiene specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, importanti per le diversità biologiche.

Le suddette aree naturalistiche si trovano a breve distanza dall'impianto di progetto, a poco più di 100 m, in particolare, dagli aerogeneratori 5A e 4A. I boschi relitti al loro interno, preziosa testimonianza dell'antica copertura boschiva



dell'area brindisina, rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero, importante specie autoctona tutelata.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi ed i corsi d'acqua sono armonicamente integrati con il mosaico agricolo e con la stratificazione storica dell'insediamento umano. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, nati per esigenze di amministrazione e cura degli appezzamenti di terra, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Si riportano le seguenti segnalazioni architettoniche, rientranti nella categoria delle Masserie, con cui l'impianto interferisce direttamente o site nelle immediate vicinanze (entro 2 Km): Masseria Patocchi, Masseria Moina, Masseria Maffei, Masseria Cerrito, Masseria San Paolo, Masseria Torre Rossa, Masseria Pigna Flores, Masseria Cafarello, Masseria Nicoletto, Masseria Prete, Masseria Piccoli Palmarini; si segnala inoltre la presenza della Chiesa di Santa Maria dei Fiori o del Giardino (D.M. 23-04-1988), vincolo architettonico sito nell'insediamento di Tuturano.

Dal punto di vista percettivo si tratta di un **territorio caratterizzato da ampie visuali sul mosaico agricolo suddetto**, la cui variabilità paesaggistica nasce dall'accostamento delle diverse colture ma anche dalla loro differente disposizione nello spazio che, dal punto di vista planimetrico, crea un mosaico variegato e caratteristico che alterna grandi seminativi ad appezzamenti più stretti e regolari. La conformazione del terreno prettamente pianeggiante, inoltre, non permette di mascherare in alcun modo gli aerogeneratori, che appaiono fortemente visibili anche da assi viari identificati come **Strade a valenza paesaggistica quali la SS16 e la SP8I situate in prossimità dell'area di impianto**.

In riferimento alla lettura identitaria del paesaggio, di seguito si evidenziano, in sintesi, alcuni aspetti che caratterizzano il paesaggio del territorio in esame e ne consentono rapidamente la lettura e percezione della stratificazione storica e ambientale:

- Il territorio è fortemente pianeggiante e presenta un paesaggio agrario caratterizzato da un mosaico di seminativi di natura differente, sia di tipo tradizionale che da agricoltura intensiva e fortemente antropizzata, che contribuiscono a dare particolare variabilità paesaggistica all'area;

- Per quanto riguarda le Componenti Idrologiche, l'area è irradiata da innumerevoli corsi d'acqua, alcuni dei quali fortemente antropizzati, che oltre a interagire dal punto di vista paesaggistico e funzionale con la trama agricola, sono fondamentali per il controllo delle acque superficiali di questa porzione di Campagna brindisina, oltre ad essere veicoli ecologici di biodiversità molto forti;

- In merito alle Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici nonché alle Componenti botanico-vegetazionali, la zona prossima all'impianto di progetto è interessata dall'importante presenza dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata" nella quale insistono formazioni forestali residuali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico, molte delle quali identificate come aree SIC, come il Bosco I Lucci e il Bosco di Santa Teresa;

- Per quanto concerne le Componenti culturali e insediative, nell'area di progetto e in sua prossimità insistono numerose segnalazioni architettoniche che rientrano prettamente nella categoria delle Masserie e che connotano fortemente il paesaggio e la sua vocazione agricola. A sud dell'area, entro 2 Km, vi è inoltre l'insediamento di Tuturano (UCP città consolidata) con il vincolo architettonico della Chiesa di Santa Maria dei Fiori o del Giardino;

- Infine, individuate come Componenti dei valori percettivi, si segnalano due assi viari considerati Strade a valenza paesaggistica, in particolare la SS16 che connette la città di Brindisi a San Pietro Vernotico a sud, ed un tratto della SP81. Da entrambe è possibile avere una chiara percezione del mosaico agricolo dell'area, intervallato dai complessi masserizi e dalle altre componenti paesaggistiche sopracitate.



2.1.2 Valutazione della compatibilità paesaggistica

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 de' D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come, per l'Ambito in questione, **la presenza di "Parchi eolici campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati"** determinando **"un progressivo abbandono di masserie e ville storiche"** presenti in gran numero nella zona. In particolare, lo strumento pianificatorio individua, per ogni componente paesaggistica con cui l'impianto eolico di progetto interferisce e interagisce, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica, evidenziando che gli Enti, i soggetti pubblici privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, debbano far riferimento a fondamentali Indirizzi e Direttive d'azione. Di seguito si riporta la normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della **"Campagna brindisina"**.

Rispetto alle **Componenti Idro-Geo-Morfologiche**, il PPTR indica esplicitamente di "garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica" e di "assicurare la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque. "Il progetto presenta specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; la realizzazione del cavidotto è intervento non ammissibile in prossimità dei BP corso d'acqua "Fiume Grande" e "Canale di Foggia Rau", ai sensi dell'art. 46, co. 2, lett. a8) e al0), inseriti tra le componenti idrologiche "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche".

L'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative (stretta adiacenza del "Fiume Grande" e del "Canale di Foggia Rau"), determina una alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico e pregiudica la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua. Inoltre, i cavidotti di progetto andrebbero ad intersecare il Fiume Grande ed il Canale Foggia Rau, comportando dunque attività antropiche di trasformazione del letto dei canali e della loro fascia vegetazionale ripariale. **I suddetti BP sono importanti corridoi ecologici nel sistema ambientale e paesaggistico** dell'area in esame, già gravata da forte antropizzazione, soprattutto per la vicinanza con la limitrofa Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata". In particolare, il BP Fiume Grande è direttamente collegato con **l'area SIC Bosco di Santa Teresa**, configurandosi dunque come importante vettore ecologico tra essa e la matrice agraria circostante.

Riguardo la **Struttura e le Componenti Ecosistemiche e Ambientali**, fondamentale risulta "salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica", "valorizzare o ripristinare la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua perenni e temporanei" e "tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali". Per fare ciò, il PPTR suggerisce di "evitare trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della Biodiversità" e "prevedere misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglietti e arbusteti" prevedendo inoltre "interventi di valorizzazione e riqualificazione naturalistica delle sponde e dei canali della rete di bonifica idraulica e dei bacini artificiali ad uso irriguo". Il progetto non interseca direttamente le componenti ecosistemiche e ambientali, tuttavia gli aerogeneratori 4A e 5A sono situati a meno di 100 m dalle Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m) della Riserva naturale regionale orientata del Bosco di Santa Teresa e dei Lecci, configurandosi



dunque come elementi di disturbo della naturalità in prossimità, in particolare pregiudicando eventuali aree in cui attivare interventi di implementazione della naturalità.

Rispetto alla struttura e alle **Componenti antropiche e storico-culturali**, in particolare per quanto concerne le Componenti dei paesaggi rurali che, nell'area di studio, sono caratterizzanti, il PPTR afferma di *"salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito"* e sottolinea di *"limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole"*. Importante il passaggio secondo cui il PPTR afferma di *"promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza"* e *"tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto"*. Essendo un territorio particolarmente **ricco di segnalazioni architettoniche a carattere rurale**, il PPTR, in questi contesti afferma l'importanza di promuovere *"la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. Per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale"*. Il territorio in cui insiste il progetto di parco eolico si presenta denso di **segnalazioni architettoniche di tipo massenzio** (in particolar modo, la **Masseria Paticchi** e la **Masseria Maffei**, le cui fasce di rispetto sono situate a meno di 500 m dagli aerogeneratori) che hanno sviluppato un sistema di relazioni funzionali consolidate nel paesaggio rurale.

Un cenno particolare è da fare su **Masseria Paticchi**, distante 700 m dall'aerogeneratore 5A più vicino, situata in un contesto di pregio, nei pressi del Fiume Grande e a 300 m dal perimetro della Riserva naturale regionale orientata del "Bosco di Santa Teresa e dei Lecci". Con l'intervento di progetto, essa risulterebbe completamente circondata da aerogeneratori, visibili da ogni fronte del complesso massenzio, compromettendo le relazioni funzionali ed estetico-percettive tra Masseria Paticchi ed il suo contesto agrario di riferimento, fatto di stratificazioni e di relazioni tra componenti naturali e antropiche.

In definitiva, un intervento del genere, direttamente e notevolmente visibile dai suddetti manufatti, ne comprometterebbe le relazioni funzionali con il contesto circostante, andando a frammentarne la matrice agricola e le connessioni tanto fisiche, che visuali. Inoltre, ne risentirebbe la struttura estetico percettiva della campagna circostante e ciò svaluterebbe i valori paesaggisti degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

In conclusione, per quanto concerne le **Componenti visivo-percettive**, vista la presenza di assi viari indicati come Strade a valenza paesaggistica, si riporta la definizione di **Strade a valenza paesaggistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) così come indicata nelle NTA del PPTR *"Consistono nei tracciati carrabili, rotabili ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico"*. A tal riguardo, la scheda d'ambito dice di **"salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito"**, andando dunque a "individuare fasce di rispetto a **tutela della fruibilità visiva** dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche."

A valle di questi riferimenti normativi, si è proceduto ad analizzare le Visuali panoramiche fornite dal proponente (vedi elaborato n. 36PVT59_RelazionePaesaggisticaElabAnalisi, viste da 01 a 06, ante operam e post operam), risultate comunque inadeguate alle valutazioni in questione, ed è emerso che **l'impianto di progetto è in gran parte visibile dalla SSI6 e dalla SP81**, entrambe UCP Strade a valenza paesaggistica, e costituisce di fatto un elemento di notevole impatto che altera le ampie visuali aperte caratterizzanti il contesto rurale della campagna brindisina. Le strade a



valenza paesaggistica sono considerate importanti in un'ottica di fruizione lenta o veloce dei territori, elemento su cui la Regione Puglia investe molto ed uno dei nodi centrali del PPTR, andando dunque ad interrompere tanto il profilo paesaggistico della campagna brindisina, con i suoi appezzamenti variegati che creano una trama agricola complessa, tanto a frammentare le relazioni tra i complessi masserizi ed il contesto territoriale circostante.

Con la nota prot. 4668/2020 citata in premessa "Richiesta di documentazione integrativa", questa Soprintendenza richiedeva approfondimenti e integrazioni alla documentazione pubblicata poiché si segnalava carenza di fotosimulazioni e fotorendering, in numero inadeguato a definire gli impatti visivi del progetto sul paesaggio interessato.

La documentazione integrativa prodotta, facendo riferimento all'elaborato *RelazionePaesaggisticaElabAnalisi_Visuali panoramiche REVOI* documento N. 36P VT59, che rispetta le richieste effettuate da codesta Soprintendenza fatta eccezione per n.2 viste non prodotte (Lungo la SP80 e lungo la SP79), evidenzia che l'impianto di progetto, sommandosi al già esistente impatto antropico degli impianti eolici denominati Mondonuovo e Tozzi Green, aumenta il disordine paesaggistico e la pressione antropica, dal punto di vista percettivo-paesaggistico, da differenti punti di vista così come di seguito enunciato:

-dal *Monumento al Marinaio* di Brindisi la città si configurerebbe con fitte quinte visuali costituite dalla somma dei tre impianti eolici, compromettendone lo skyline storico-identitario;

-lungo la *SP43*, assommando gli aerogeneratori di progetto a quelli degli impianti Mondonuovo e Tozzi Green, "*l'effetto selva (addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte)*" si configura cospicuo e visivamente impattante;

-dalla *Masseria Pignicelle*, in agro di Brindisi, valevole esempio di villa liberty-neogotica con annesso parco, non distante dall'impianto di progetto, la vista sul paesaggio agrario risulterebbe del tutto compromessa poiché gli aerogeneratori sarebbero visibili con dimensioni considerevoli;

-da *Masseria S. Giorgio* e da *Masseria Masina*, e soprattutto dal vicino *insediamento rurale di età romana e vicus tardo antico* nonché della strada poderale (via Appia Vecchia), sopravvivenza del tracciato della strada consolare romana, l'impianto è parzialmente visibile;

-forte è l'impatto percettivo dal *Bosco I Lucci* (SIC) per la forte vicinanza con l'impianto di progetto. Gli aerogeneratori, dalla visuale fornita (Fotoinserimento 14), appaiono di dimensioni ragguardevoli, sovrastando in parte lo skyline del bosco;

-lungo la *SS16 UCP* Strada a valenza paesaggistica, così come evidenziato dai diversi punti di vista riportati (Fotoinserimento 22), la percorrenza percettiva è interrotta dalla presenza degli aerogeneratori di progetto che, sommandosi ai già numerosi tralicci ed ai più distanti impianti di Mondonuovo e Tozzi Green, gravano sulla continuità visiva dell'agro brindisino.

-interferenza visuale importante la si ha anche dal *Bosco di Santa Teresa* (SIC), dal quale gli aerogeneratori appaiono di dimensioni ragguardevoli, interrompendo la continuità paesaggistica dell'agro brindisino.

Dunque, **si ritiene dal punto di vista paesaggistico-percettivo**, così come analizzato in base anche alle visuali fornite in fase di integrazione, che l'impianto di progetto possa risultare un importante detrattore visivo da talune aree ed assi viari considerati di particolare valenza nella fruizione dell'area in esame, producendo "Effetti sequenziali (l'osservatore deve muoversi in un altro punto per cogliere i diversi impianti - importanti effetti lungo le strade principali o sentieri frequentati)", oltre ad un diffuso "disordine paesaggistico (impianti non armonizzati tra di loro oltre che con il contesto)". Il PPTR afferma che "Nelle scelte localizzative dunque, dagli itinerari visuali e dai punti di osservazione prescelti dovranno essere salvaguardati i fondali paesaggistici ed i fulcri visivi naturali e antropici. (Linee Guida 4.4.1. Parte Prima - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile. Par. 131.2.4 - Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche".



Inoltre, in riferimento all'elaborato *Conformità sezione C2 - scenario strategico d'ambito documento N. 36PVT59*, si vuole evidenziare che non sono da considerare soltanto determinati "Punti panoramici", ma che il sistema percettivo comprende anche differenti tipi di percorribilità dell'area come quella dinamica che si ha percorrendo la *SS16* e la *SP81*. Il PPTR, infatti, tutela e valorizza la percorrenza percettiva (lenta o veloce) che si ha da determinati assi viari, in questo caso dalle **SS16 ed SP81 Strade a valenza paesaggistica**, auspicandone la conservazione dei paesaggi e dei segni del territorio da esse traguardabili.

Il progetto in esame prevede le seguenti *opere di compensazione*: ripristino del manto erboso dopo le attività di cantiere, un indennizzo economico ai proprietari dei fondi agricoli gravati dall'installazione degli aerogeneratori e dell'impiantistica connessa, ampie distanze per scongiurare effetto selva (da parchi eolici EON e Tozzi Green), realizzazione di sostegni in piloni tubolari che riduce rischi di collisione con l'avifauna rispetto ai sistemi a traliccio, pale ad inclinazione variabile in relazione al vento prevalente per ridurre effetto acustico, cavidotti di connessione tra le turbine e dal parco eolico alla stazione di trasformazione utente 150/30 kV in interrato.

In proposito si evidenzia che le opere di compensazione, come acclarato da diverse fonti specifiche di settore, più che essere riferite alle opere di nuova realizzazione ed intese come attribuzione alle stesse di caratteristiche progettuali informate a criteri di sostenibilità, debbano di contro configurarsi come un'azione equa di riequilibrio del sistema preesistente e consolidato che è stato sottoposto ad un processo di sottrazione del valore ambientale, e che non debbano essere strettamente collegate con l'intervento. Diversamente da quanto sostenuto, le opere descritte si limitano se mai, nelle intenzioni progettuali, esclusivamente a mitigare/ottimizzare le opere progettuali. Si ritiene pertanto che le opere sopra descritte e definite in progettazione "opere di compensazione" non siano né sufficienti né proporzionate al grande sacrificio imposto al territorio, già gravato da forti fenomeni di antropizzazione e tuttavia ancora riconoscibile ed identitario.

CONSIDERATO che in merito agli impatti cumulativi si rileva quanto segue.

2.1.3 Impatti cumulativi




Figura n. 2) Visualizzazione degli impianti FER realizzati e inseriti sul sito web: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

Per quanto attiene agli impatti cumulativi, tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Campagna Brindisina e dalla consultazione dei dati disponibili sul sito web: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html> si segnala già la fitta presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che hanno portato la regione Puglia a produrre più energia di quanta ne consumi, causando la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole. In particolar modo, analizzando la cartografia fornita dal SIT, si evince che gli aerogeneratori 4A e 5A *insistono su un'area di Impianto fotovoltaico con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente*, mentre gli aerogeneratori 1A e 2A ricadano *nell'area di un Impianto fotovoltaico realizzato*. Si evidenzia, inoltre, la presenza capillare di diversi *Impianti fotovoltaici con valutazione ambientale chiusa positivamente*, il cui impatto si sommerebbe a quello dell'impianto oggetto di valutazione, oltre alla possibilità concreta che ve ne siano altri ancora non riportati sul SIT Puglia. Pertanto, l'impianto di progetto, come si evince dall'elaborato di progetto *Studio di fattibilità ambientale - Analisi degli Impatti cumulativi N. Documento 36PVT59* ed in assenza di verifica dell'indice di pressione cumulativa, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, rischia di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Parte 1" sottolineano come *"oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta de/soilo"*. Le suddette Linee Guida rammentano che, in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola.

In definitiva, dunque, come ampiamente argomentato in narrativa, il territorio in esame si presenta già saturo di impianti da fonti energetiche alternative realizzati, in via di realizzazione o con valutazione ambientale chiusa positivamente, che hanno portato ad un cospicuo consumo di suolo e ad un aumento dell'antropizzazione attraverso cavidotti, viabilità dedicata ed altri elementi connessi all'impianto. Ciò ha dunque contribuito a frammentare la trama agricola variegata della Campagna brindisi, già provata da interventi antropici quali rettifiche di canali, serre, appezzamenti di agricoltura intensiva, numerosi altri impianti da fonti energetiche alternative, che resta tuttavia riconoscibile ed identitaria.

Pertanto, **il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, e qualora realizzato contribuirebbe ad **alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale**. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un effetto di saturazione che minaccia e pregiudica in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area di interesse, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, in base alle quali *"Si prevede dunque la localizzazione di impianti*



eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione, in prossimità dei bacini estrattivi".

2.2 Beni archeologici

La *Valutazione dell'impatto archeologico—ViArch*, in base agli esiti della ricognizione e dell'analisi delle foto-aeree, nonché della ricerca bibliografica e d'archivio, assegna un grado di rischio medio, in quanto indiziato da dati topografici o da osservazioni remote, ricorrenti nel tempo e interpretabili oggettivamente come degni di nota (es. *soilmark*, *cropmark*, micromorfologia, tracce centuriali). Tale grado di rischio è basato soprattutto su una valutazione del contesto di riferimento, nel quale sono state intercettate nel tempo diverse evidenze riconducibili a sedimentazioni archeologiche, anche se non tutte alcune posizionabili con esattezza. La maggior parte dei rinvenimenti, pertinenti alla presenza di insediamenti rurali legati al popolamento dell'*ager brundisinus*, si localizza presso il confine comunale tra Brindisi e Mesagne, ma anche poco a sud dell'impianto, in prossimità del cavidotto di connessione e della stazione Terna esistente (siti nn. 1-4). Le tracce di frequentazione ricadenti in ambito rurale sono strettamente connesse alle masserie ivi presenti ed evidenziano la continuità d'uso nei secoli dei siti che presentano migliori condizioni ambientali per l'insediamento e per lo sfruttamento agricolo dei suoli.

Nel corso della ricognizione non sono state rinvenute evidenze riconducibili ad epoca antica o tracce di sedimentazioni archeologiche conservate nel sottosuolo, tuttavia si deve evidenziare che le attività di *survey* sono state condotte nel mese di giugno, quando le condizioni di visibilità dei terreni erano prevalentemente scarse o nulle a causa della presenza di vegetazione o stoppie, come attestato dalla documentazione fotografica inclusa nella *ViArch*; nel complesso, la visibilità è risultata scarsa o nulla nel 70% dei casi, pertanto i dati della ricognizione deve essere considerati del tutto parziali, in particolare in rapporto alla significativa potenzialità archeologica del contesto sopra richiamata. Analogamente, a parere di questo Ufficio, anche gli esiti dell'analisi delle foto aeree, che non ha rilevato la presenza di anomalie o tracce interpretabili come evidenze di natura archeologica, sono da ritenere del tutto parziali: sono state infatti analizzate soltanto le ortofoto del 2000 e del 2006, tratte dal Portale Cartografico Nazionale, e non foto-aeree storiche che avrebbero consentito una lettura più approfondita del territorio, nel quale comunque precedenti studi hanno riconosciuto tracce di centuriazione.

In ragione di quanto sopra esposto, in conclusione, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, considerando la notevole quantità di siti archeologici noti nel comparto territoriale di riferimento, prevalentemente riconducibili alla strutturazione del paesaggio agrario di età romana, si ritiene che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

CONSIDERATO che si rileva che l'impianto in valutazione, a causa dell'altezza di 200 m degli aerogeneratori, risulterebbe, in maniera evidente visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, così come tra l'altro sottolineato dall'analisi di intervisibilità presente negli elaborati grafici di progetto sopraccitati. Si configurerebbe, pertanto, come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale attestato nell'area e con la tutela del carattere rurale del contesto.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario e degli ulteriori valori di godibilità, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D. Lgs n.42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto. La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe



un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, ovvero con l'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti relativi al patrimonio archeologico, considerando la notevole quantità di siti archeologici noti nel comparto territoriale di riferimento, prevalentemente riconducibili alla strutturazione del paesaggio agrario di età romana, si ritiene che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' *"Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti"* e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E' significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 *'Bilancio energetico regionale 2012'*, che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

CONSIDERATO che a conclusione della propria istruttoria la Soprintendenza ritiene che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

CONSIDERATO quindi che la soprintendenza ABAP valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, ritiene che l'opera in oggetto **non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali** dell'area interessata, pertanto si esprime parere non favorevole alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, in riscontro alle osservazioni prodotte dal Proponente (nota prot.n.19252 del 07.06.2021) a valle del preavviso di diniego della Direzione generale ABAP (nota prot.n. 17502 del 20.05.2021), ha riferito quanto segue confermando il proprio parere reso con nota prot.n.23915 del 18.12.2020.



- In riferimento a quanto indicato al punto **I. INTRODUZIONE** a pag. 2-3 sul concetto di **localizzazione**:

“La localizzazione su territorio agricolo (zona E del PRG) [...] è coerente con la legislazione nazionale [...]”

“La localizzazione in aree non idonee dovrebbe garantire a priori il rispetto di una serie di requisiti previsti dalla normativa nazionale, recepita a livello locale [...]”

“Lo stesso concetto di localizzazione espresso in precedenza può essere riferito al PPTR. **L'impianto infatti, è esterno ai Beni Paesaggistici (BP) ed agli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) del PPTR [...]**”

“**Gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica non possono essere letti in termini stringenti, se così fosse nessuna nuova opera infrastrutturale potrebbe essere realizzata perché produrrebbe comunque un impatto sugli elementi che caratterizzano il paesaggio (le invarianti strutturali) [...]**”

“La configurazione paesaggistico ambientale e storico-culturale della Puglia, è tale per cui in qualunque zona venisse individuata un'area vasta, ci si troverebbe ad analizzare un territorio molto vasto nel quale, proprio per l'ampiezza dell'area indagata, verrebbero annoverati inevitabilmente un numero considerevole di beni di varia natura. **L'analisi, quindi, va contenuta all'area di interesse considerando direttamente la localizzazione degli aerogeneratori ed il cavidotto [...]**”.

La Scrivente precisa che le proprie valutazioni sono state focalizzate esclusivamente sulle materie di propria competenza così come stabilito dalla Normativa di settore di riferimento.

Il grado di incidenza delle opere in progetto è stato valutato nel dettaglio, in base agli strumenti forniti dalla normativa vigente, che prevede anche l'analisi delle aree contermini; infatti in combinato disposto tra le *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (D.M. 10.09.2010) e l'art. 89 “*Strumenti di controllo preventivo*” delle NTA del PPTR, prevede che sia fatta l'analisi della situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, nell'area buffer identificata in base alla Linee Guida nazionali, per le opere che comportino rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzate. L'analisi pertanto, come richiesto dalla normativa vigente di settore, è stata condotta con l'obiettivo di valutare l'impatto che l'intervento previsto in porzioni circoscritte di territorio provocherebbe nel paesaggio circostante. **È del tutto evidente che non sarebbe assolutamente possibile limitare l'analisi allo stretto perimetro degli aerogeneratori senza osservare il contesto in cui gli stessi sono inseriti, proprio perché le valutazioni inerenti agli aspetti paesaggistici implicati da un intervento, soprattutto se di rilevante trasformazione del paesaggio, non possono prescindere dall'osservazione e dall'analisi del contesto di riferimento e non possono neanche limitarsi alle limitate adiacenze dei lotti interessati.**

E neppure si può ritenere sufficiente, come asserito dal proponente, la verifica della localizzazione dell'impianto in area non idonea, posto che la normativa di riferimento (D. Lgs. 387/03) va interpolata con le previsioni e le indicazioni localizzazione emerse dal PPTR, approvato nel 2015.

Con particolare riferimento a quanto asserito dal proponente relativamente al peso da conferire agli *Obiettivi di Qualità Paesaggistica* (che non potrebbero essere letti in termini stringenti) e all'assenza di interferenza diretta gli aerogeneratori con aree sottoposte a vincolo, si evidenzia che la Regione Puglia si è dotata del PPTR scaturita da un lungo lavoro di copianificazione tra Regione e Ministero, che ha seguito un percorso di rilevante trasparenza e partecipazione, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio. Il PPTR, come riportato nel co. 9 del suddetto art. 143, stabilisce che “*a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”.

Tale strumento prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo, (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, tra i quali rientrano anche gli interventi di rilevante trasformazione di cui al citato art. 89 delle NTA. **A nulla rileva pertanto l'osservazione in base alla quale l'impianto non interferisce (fatto salvo un tratto di cavidotto) con BP e UCP del PPTR, in quanto appunto non si può circoscrivere la valenza dell'intera compagine normativa del PPTR ai soli BP ed UCP,**

Con specifico riferimento agli Obiettivi di qualità paesaggistica della Scheda d'Ambito, inoltre, si precisa che la valutazione degli impatti resa dalla Scrivente per gli aspetti paesaggistici, si basa proprio sull'analisi specifica delle interpretazioni identitarie e statutarie dell'Ambito territoriale della Campagna Brindisina (Ambito n. 9), condotto nel paragrafo 2.1.1 del citato parere.

Si fa presente inoltre che, benché gli aerogeneratori non interferiscano fisicamente e direttamente con aree sottoposte a tutela prevista dalla Parte II e III del Dlgs 42/2004, le opere di progetto si inseriscono in un territorio ricco di testimonianze storico-archeologiche. Nel richiamare quanto evidenziato nelle *Linee guida 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* del PPTR, questa Soprintendenza sente il dovere di evidenziare che in particolare tra le criticità individuate si fa riferimento all'attenzione da porre a tali aspetti: *“Rispetto ai caratteri storici e insediativi la prossimità di centrali eoliche a siti archeologici di rilevante interesse rende difficile se non impossibile la loro fruizione e/o la valorizzazione”*. Pertanto in fase di valutazione non si è potuto non tenere conto della prossimità a siti archeologici noti, richiamati nel paragrafo 1.3, oltre allo stesso centro di Tutturano e alle suddivisioni agrarie di età romane riconosciute nell'area interessata dall'impianto.

“Altro aspetto da controllare è la prossimità degli impianti ai centri urbani. Spesso una posizione poco attenta agli elementi strutturanti il paesaggio urbano e agli elementi identitari, può generare forte criticità e disturbo visivo. Da non trascurare tra gli effetti negativi sul paesaggio è l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta.”

Anche questa criticità messa in luce dalle suddette *Linee guida* sembra chiaramente essere riscontrabile nel progetto in esame, considerata la prossimità del Parco Eolico al centro abitato di Tutturano, le cui valenze storico culturali sono debitamente richiamate nel parere reso dalla Scrivente, ma anche al centro urbano Mesagne, avente una storia senza soluzione di continuità che parte dal VIII secolo a. C. e vanta stratificazioni archeologiche e architettoniche, oltre a custodire valori storico-artistici e paesaggistici fruiti dalla comunità e al centro di importanti investimenti e politiche culturali.

- In riferimento a quanto indicato al punto **I. INTRODUZIONE** a pag. 3-5 sul concetto di **impatto visivo**:

“il concetto di impatto visivo si presta a diverse interpretazioni quando diventa oggetto di una valutazione ambientale in quanto tende ad essere influenzato dalla soggettività del valutatore e dalla personale percezione dell'inserimento di un elemento antropico in un contesto naturale ed agricolo esistente [...]. La valutazione, quindi, non andrebbe limitata solo al concetto della visibilità di una nuova opera, in quanto sembrerebbe scontata la risposta, ma estesa ad una più ampia stima del grado di “trasformazione” e “sopportazione” del paesaggio derivante dalla introduzione dell'impianto”

“Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono “crocianamente” opinabili [...].”

“Ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di sopportarne l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale devono trovare il giusto equilibrio con l'attività antropica insuscetibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [...].”

Non si ritiene pertinente il riferimento a quella che viene denominata la *“soggettività del valutatore”*, assunto non contemplato nell'azione amministrativa né nelle norme strutturanti la stessa. Piuttosto si dovrebbe parlare di *“discrezionalità amministrativa”*, assunto questo non solo contemplato ma anche ineludibile quando si tratta di valutazioni basate su un'alta competenza e specificità tecnica, propria dell'Ente chiamato a valutare. A riguardo, la recentissima **Sentenza n. 1376/22 del TAR Lecce, nel rigettare il ricorso del proponente per l'annullamento del provvedimento con il quale il Dirigente della Provincia di Brindisi ha negato il rilascio del PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico**, riporta che *“il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia [...] dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattasi [...]”*.

L'impatto visivo di che trattasi, proprio nell'ottica della valutazione del grado di *“trasformazione”* e *“sopportazione”* del paesaggio derivante dall'introduzione dell'impianto, è stato meditatamente valutato evidenziando che *“l'impianto di progetto, sommandosi al già esistente impatto antropico degli impianti eolici denominati Mondonuovo e Tozzi Green, aumenta il disordine paesaggistico e la pressione antropica, dal punto di vista percettivo-paesaggistico, da differenti punti di vista”* di seguito enunciati a pag. 10 ed 11 del citato parere prot. 23915/2020.

La Scrivente infatti nell'effettuare le proprie considerazioni nel parere endoprocedimentale ha tenuto conto non solo del singolo impianto in esame ma ha considerato gli impatti cumulativi derivanti dall'insieme dei potenziali parchi eolici in esame che comporterebbero la presenza di circa cento (100) aerogeneratori, con altezze tra i 180 e i 250 metri, che stravolgerebbero in maniera irreversibile il paesaggio nella sua unitarietà della bassa piana brindisina che dalla costa adriatica si estende verso l'interno. La valutazione paesaggistica di un impianto eolico deve considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti eolici, presenti nel territorio di riferimento, sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti proposti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso. Pertanto è stato necessario considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga



durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito.

Pertanto le valutazioni effettuate dalla Scrivente hanno tenuto conto non solo le fotosimulazioni puntuali prodotte dalla Società proponente, ma anche della potenziale ricaduta nella fruizione "lineare", ovvero in movimento, che si avrebbe con la realizzazione del Parco in esame e dell'effetto "cumulo" che lo stesso contribuirebbe a creare insieme agli altri numerosi in valutazione.

In proposito si rammenta a codesto Servizio V che con **Prot. 10087 del 26/05/2020** "Procedimenti relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" (ALL. A), questa Soprintendenza aveva già posto all'attenzione della Direzione Generale ABAP, l'esistenza di un fenomeno di grande portata relativo ai suddetti procedimenti, trasmettendo un primo estratto di un elaborato che si sta redigendo in via sperimentale recante una mappatura delle istanze che vengono trasmesse. Da tale nota e dagli elaborati allegati alla stessa, che pure riportano dati parziali di gran lunga sottostimati rispetto alla situazione attuale, in continua evoluzione, si evince dell'esistenza di un gran numero di procedimenti in corso di svolgimento relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in gran parte concentrati a cavallo tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce. Tali procedimenti sono tutti relativi a parchi eolici e fotovoltaici di notevoli dimensioni territoriali, anche in rapporto ai numerosi impianti già presenti, che rischiano di compromettere gravemente e massivamente la compagine del paesaggio rurale in questione e del ricchissimo patrimonio culturale intessuto nello stesso. La frammentazione che ne deriva, oltre ad implicare potenziali trasformazioni d'insieme cui è sottoposto il paesaggio di difficile controllo, comporta anche una mancata consapevolezza della vasta entità del fenomeno da parte delle istituzioni coinvolte a vario titolo in diversi procedimenti amministrativi, in virtù della distribuzione delle competenze prevista dal *Testo Unico Ambiente* (D. Lgs. 152/2006).

Per quanto non già riferito (e controdedotto) nel paragrafo "Introduzione" alle Osservazioni del Proponente, si riporta quanto segue.

- In riferimento a quanto indicato al punto 2. **Osservazioni** a pag. 6-8 sul paragrafo 2.1.1 del parere prot. 23915/2020:

"Le interferenze in prevalenza saranno risolte utilizzando tecniche non invasive (es. T.O.C.) [...]"
"In ogni caso il percorso del cavidotto è interrato prevalentemente su strade esistenti, quindi da posarsi su infrastrutture che sono già state interessate nel passato da opere di scavo [...]"
"La localizzazione esterna all'area buffer garantisce la conservazione del bene, altrimenti non avrebbe alcun senso istituire un'area buffer (non esiste una fascia di rispetto della fascia di rispetto) [...]"

In proposito si precisa che il rispetto dell'art. 46, comma a10) delle NTA del PPTR ("sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile") contempla la realizzazione di attraversamento utilizzando tecniche non invasive della totalità dell'intervento previsto e non di porzioni prevalenti dello stesso.

Nel ribadire che, come è evidente, il progetto di parco eolico ha interferenza con i corsi d'acqua in quanto innegabilmente li attraversa, si ritiene di poter affermare che l'interferenza può essere superata in conformità al PPTR grazie all'utilizzo della tecnologia proposta, consentita tuttavia solo se si utilizza il percorso più breve possibile e solo se la suddetta tecnologia è utilizzata per la totalità degli attraversamenti di progetto.

Resta tuttavia l'impatto percettivo delle pale: si ha ragione di ritenere, infatti che il rapporto di intervisibilità tra aerogeneratori e *Canali* tutelati contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici delle aree tutelate.

Con riferimento all'espressione "non esiste una fascia di rispetto della fascia di rispetto", oltre a quanto già ribadito in premessa in relazione alla necessità di effettuare l'analisi di contesto nei procedimenti di rilevante trasformazione del paesaggio, ci si limita sommessamente a far notare che **il procedimento in esame soggiace, per legge, all'analisi dell'area vasta la quale è, per legge, corrispondente all'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori.** In tale area pertanto, deve essere resa ed è stata resa la valutazione.

- In riferimento a quanto indicato al punto 2. **Osservazioni** a pg. 8-21 sul paragrafo 2.1.1 del parere prot. 23915/2020:

"inoltre l'intervento ha una durata limitata nel tempo e, a seguito degli interventi di dismissione, risulterà completamente reversibile [...]"
"La sottrazione di territorio rurale, stimata nella Relazione pedo-agronomica pari a 6.77 Ha, risulta irrisoria rispetto alla SAU dell'intero territorio comunale [...]"



“La visione e la trasformazione in un paesaggio agro energetico, comunque, non può essere visto come una preclusione all’uso delle masserie e delle ville storiche; anzi al contrario nel favorirebbe il recupero in quanto aumenterebbe l’interesse economico e la frequentazione di tali aree incentivando il ritorno alle pratiche agricole nelle aree contermini grazie ai benefici economici per i proprietari [...]”

Si evidenzia, inoltre, per quanto concerne le strade a valenza paesaggistica, che il progetto è compatibile con gli indirizzi di cui all’art. 86 e le misure previste all’art. 88, comma 5 delle NTA del PPTR [...]”

Si sottolinea, inoltre, che l’eliminazione delle turbine 1A, 4A e 5A proposta dalla scrivente, contribuirà, grazie alla riduzione del numero di aerogeneratori, a ridurre l’eventuale impatto visivo e disordine paesaggistico [...]”

Ulteriori misure di compensazione socio-economiche verranno definite, d’intesa con le amministrazioni locali, in conferenza dei servizi e nelle fasi istruttorie successive, come previsto dalla normativa vigente [...]”

Durante la realizzazione degli scavi, in fase di realizzazione, la scrivente propone di adottare la sorveglianza archeologica [...]:

La totale reversibilità dell’impianto non è stata adeguatamente supportata, stante la mancanza di indicazioni sulla dismissione delle piattaforme cementizie su cui si allocano gli aerogeneratori.

Alla luce di quanto asserito circa la portata degli impatti cumulativi da fonti rinnovabili dovuti al fenomeno di grande portata di cui è stata già notiziata codesta Direzione Generale nel 2020, si capisce come non abbia alcun senso paragonare la superficie di 6.77 ha di sottrazione di territorio rurale alla SAU dell’intero territorio comunale, superficie ritenuta irrisoria proprio in quanto rapportata all’intero territorio comunale!

La Scrivente, precisando ancora una volta che il proprio parere endoprocedimentale è stato reso sulla base delle competenze attribuite per legge, così come stabilito dalla Normativa di settore di riferimento, e partendo dall’assunto dell’art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. che *“per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* ritiene opportuno sottolineare che quanto osservato dal proponente presuppone una percezione del paesaggio alquanto statica che non tiene conto del fattore temporale, ma soprattutto della dinamicità con cui il paesaggio stesso viene vissuto, percepito e attraversato. Questa Soprintendenza non ritiene commisurate e congruenti le opere di mitigazioni proposte né ritiene pertinente il riferimento ad ulteriori compensazioni di tipo socio-economico a farsi, che non rientrano nelle competenze della Scrivente.

Con riferimento alle strade paesaggistiche, si riporta inoltre l’art. 87 co. 3 delle NTA del PPTR, non considerate dal proponente: *“Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono”.*

Con specifico riferimento alle strade a valenza paesaggistica, è sufficiente comprendere che la sommatoria delle visuali puntuali verificate dalle stesse contribuirebbero a delineare un nuovo paesaggio interferendo di fatto con le indicazioni del PPTR e con il *“territorio espressivo di identità”*. I valori storici, artistici, paesaggistici ed identitari del territorio analizzato trovano facile comprensione in episodi sistemici come il percorso della SS 16 e SP81 – riconosciute dal PPTR come *Strade a Valenza Paesaggistica* – che rappresentano, nel paesaggio della Campagna Brindisina, percorsi storici strutturanti di valore storico-paesaggistico-territoriale riconosciuto, sul quale si attestano numerose testimonianze. Pertanto risulta non ammissibile anche *“solamente”* il sacrificio e la visibilità da uno dei suoi tratti e/o punti notevoli del Parco.

Infine, con riferimento alla proposta di eliminare gli aerogeneratori 1A, 4A e 5A, la Scrivente ritiene che la presenza del Parco eolico in oggetto rappresenti nella sua complessità – e non solo in riferimento agli aerogeneratori citati – un’evidente criticità non superabile così come indicato nelle *Linee guida 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR.*

Con riferimento alla sorveglianza archeologica, la stessa non è stata proposta né considerata in quanto, nella valutazione del parere, si è ritenuto di non poter scindere l’aspetto archeologico da quello culturale in generale, e in particolar modo paesaggistico, tutti aspetti di competenza di questo Ufficio, per cui, addivenendo ad un parere non favorevole, non è stata valutata la possibilità di prescrivere la sorveglianza archeologica.

Rilevato inoltre che la fitta rete degli insediamenti masserizzi fanno parte delle *Testimonianze della stratificazione insediativa* che caratterizzano il contesto della Piana Brindisina, la Scrivente ritiene che la presenza del Parco eolico in oggetto rappresenti nella sua interezza e complessità un’evidente criticità non superabile così come indicato nelle *Linee guida 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR.*

In relazione al parere reso dalla Scrivente, si precisa inoltre quanto segue.

Il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. all’art. 131 c. 1 fornisce una precisa definizione di paesaggio *“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* che consente, con

inequivocabile chiarezza, di comprendere che il contesto territoriale nel quale si propone di realizzare il Parco in oggetto rappresenta a tutti gli effetti una porzione di paesaggio caratterizzato da una precisa identità generata dall'interrelazione di fattori naturali e fattori umani, quali beni culturali – architettonici e archeologici –, testimonianze stratigrafiche, percorsi storici, strade panoramiche e a valenza paesaggistica: tutti ampiamente descritti nel parere endoprocedimentale reso.

La Scrivente si è espressa, per quanto di competenza, in merito agli aspetti paesaggistici correlati e generati da un paesaggio agrario di lunga durata, strutturato e consolidato, ancora riconoscibile ed identitario anche grazie alla conservazione di elementi di spiccata naturalità, quali boschi e corsi d'acqua, nonostante la presenza di detrattori, dettagliatamente descritti nel parere. Di contro le affermazioni, ritenute gravi, oltre a non adeguatamente supportate da dati ufficiali, potrebbero lasciar intendere che un paesaggio agrario costituente l'identità di un vasto territorio, possa, solo perché *ritenuto* in crisi, essere totalmente trasformato, compromesso, snaturato, distrutto.

La Scrivente infatti nell'effettuare le proprie considerazioni nel parere endoprocedimentale ha tenuto conto non solo del singolo impianto in esame ma ha considerato gli impatti cumulativi derivanti dall'insieme dei potenziali parchi eolici in esame che comporterebbero la presenza di circa cento (100) aerogeneratori, con altezze tra i 180 e i 250 metri, che stravolgerebbero in maniera irreversibile il paesaggio nella sua unitarietà della bassa piana brindisina che dalla costa adriatica si estende interessando i territori comunali verso l'interno.

Inoltre ancora una volta questa Soprintendenza ribadisce di non ritenere commisurate e congruenti le opere di mitigazioni proposte in quanto non si ha certezza pertanto che le sopradette opere possano realmente contribuire a mitigare la presenza di aerogeneratori con un'altezza complessiva pari a 200 metri che, a titolo esemplificativo sono paragonabili all'altezza della ciminiera della Centrale Enel di Cerano (alta 200 metri e visibile da grandi distanze) o delle ciminiere dell'ex-Ilva (che variano tra i 200 e i 225 metri) e che "caratterizzano" i relativi contesti paesaggistici. Come i sopradetti esempi, anche gli aerogeneratori di progetto costituirebbero elementi detrattori nel contesto paesaggistico, compromettendo i valori identitari del paesaggio della Campagna Brindisina, e l'ulteriore sviluppo culturale tanto faticosamente portato avanti negli ultimi decenni dalle comunità locali in sinergia con Università nazionali e straniere insieme agli organi di tutela preposti.

La Scrivente ritiene il Parco Eolico nel suo insieme, che sia o meno decurtato delle tre pale che si propongono di stralciare, rappresenti una modifica sostanziale dello stato dei luoghi e del paesaggio e non solo limitato alle aree strettamente interessate dalla presenza puntuale degli aerogeneratori. Inoltre le modifiche introdotte dalla presenza degli aerogeneratori non sono ravvisabili solo visivamente e nel lungo periodo contribuiscono a modificare la percezione dei valori identitari del contesto storico-paesaggistico-culturale orientando e/o compromettendo gli sforzi e lo sviluppo culturale e turistico. Inoltre considerata la durata pluridecennale dell'impianto che configura l'intervento di lunga durata e quindi non considerabile come un intervento avente caratteristiche di temporaneità, il Parco sarebbe destinato a entrare a far parte del paesaggio modificandolo inesorabilmente e in maniera permanente.

Come già richiamato nelle sopradette Linee guida del PPTR (***b.1.1.2 Criticità***) in riferimento alle criticità evidenziate che *"gli impianti eolici generano sul paesaggio sono in principal modo legate alle dimensioni delle macchine, alla loro localizzazione e disposizione"*. In particolare gli *"impianti multi megawatt sono costituiti da macchine che raggiungono altezze superiori ai 100 m e spesso a tali considerevoli dimensioni si accompagna una disposizione non coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio in cui si inseriscono, provocando confusione e disturbo percettivo (effetto selva)"*.

Oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio.

Problemi legati alla percezione visiva sono soprattutto evidenti [...] per la presenza di un elevato numero di impianti eolici in costruzione e/o programmati sono la piana brindisina [...]. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico quali le gravine e dalle strade panoramiche o paesaggistiche di attraversamento.

Si ribadisce quanto già segnalato nel proprio endoprocedimentale e che le suddette Linee Guida rammentano che *in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola*. Pertanto, anche se si è evidenziata la presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole, questo non giustifica l'ulteriore aggravio e alterazione del paesaggio.

Si richiama ancora quanto già indicato del sopradetto parere. Infatti la ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti per lungo periodo. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere



rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate anche alla viticoltura.

In conclusione la Soprintendenza ribadisce che in Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti *“la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l’eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E’ significativo osservare, in merito all’Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l’unica Regione ad avere addirittura l’84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)”*. Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell’allegato 7 *“Bilancio energetico regionale 2012”*, che *“la Puglia esporta oltre il 45% dell’energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l’obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo”*.

Pertanto, pur nell’ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si sottolinea ancora una volta l’ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato. Quindi, considerato che la presenza dell’impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l’insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si conferma che l’opera in oggetto, anche alla luce della proposta di eliminazione delle turbine 1A, 4A e 5A non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell’area interessata.

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n.23915 del 18.12.2020 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.17202 del 19.05.2021 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

«Esaminata la documentazione di progetto, con particolare riguardo alle integrazioni trasmesse dalla Società proponente, si comunica quanto segue.

Preso atto del fatto che la ricognizione di superficie ha restituito una visibilità dei suoli nulla per il circa 70% delle aree indagate e che l’esame delle foto aeree non può essere considerato esaustivo, dal momento che sono state considerate “soltanto le ortofoto del 2000 e del 2006, tratte dal Portale Cartografico Nazionale, e non foto aeree storiche, che avrebbero consentito una lettura più approfondita del territorio, nel quale comunque precedenti studi hanno riconosciuto tracce di centuriazione”, si concorda con il competente Ufficio territoriale nel ritenere la documentazione prodotta non sufficiente ad escludere interferenze dirette delle opere in progetto con depositi archeologici conservati in subsidenza.».

ESAMINATA tutta la documentazione, gli approfondimenti progettuali ulteriori e le osservazioni trasmesse dalla Società proponente nel corso dell’intero iter del procedimento istruttorio.

CONSIDERATI e fatti propri il parere della Soprintendenza ABAP competente sopra riportato, le controdeduzioni della stessa alle osservazioni del proponente come sopra riportate e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel

settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e del **patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.



CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **20 Km** di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli *indirizzi* e le *direttive*) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.

CONSIDERATO che l'ambito Campagna brindisina comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tutturano si rinvencono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).



CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina*. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole (cfr. cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina*. Sez. A3.2 – I paesaggi rurali p.30).

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che il sistema antropico è caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina).

CONSIDERATO che i valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; i luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio; le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati.

CONSIDERATO che, effettuando una ricognizione nel raggio dei 20 KM si possono individuare un insieme di beni paesaggistici e ulteriori contesti così come indicati dalla Società proponente ed elencati dalla Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale che si richiama integralmente.

CONSIDERATO che la figura territoriale del brindisino coincide con l'ambito di riferimento, caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La campagna irrigua della piana brindisina* il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di**



conservazione e criticità (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VALUTATO che la suddetta regola di riproducibilità non viene rispettata in quanto gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di aree agricole localizzate tra aree boscate interrompendone la continuità.

CONSIDERATO che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - *La campagna brindisina*).

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura *La campagna brindisina*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno dell'insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l'utilizzo dell'area tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che interferenze materiali degli impianti eolici non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9, tra **gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;

Direttive:



- promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani.
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina).

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né con quello di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati né di promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco e di fatto si pone da ostacolo al recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto poiché l'inserimento dell'impianto eolico è un intervento fortemente invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno;

Direttive:

- promuovere forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);
- valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame porsì in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra dei mosaici culturali del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.



CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale figurano inoltre:

- valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che , in relazione ai suddetti obiettivi di qualità, la relativa **Normativa d'uso** risulta essere:

Indirizzi:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'imponenza degli aerogeneratori comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un **censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali** che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socio economiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli impatti cumulativi del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area.

CONSIDERATO che, come sopra valutato, il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B delle schede d'ambito del *La Campagna Brindisina*.

CONSIDERATO quindi che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

VALUTATO che l'area è caratterizzata dalla presenza di valori paesaggistici e altresì presenta di caratteri storici culturali che si prestano alla loro valorizzazione.

VISTO che dalla valutazione dell'impatto ambientale emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.



CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "*Linee Guida*" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.**

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle "*Linee Guida*" del DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, **ossia 200 metri e risulta quindi pari a 10 km.**

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "*Linee Guida*" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e



punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio delle suddette linee guida, si auspica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali presenti nell'area buffer di 10 km dai quali l'impianto eolico è visibile.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che "*nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale*".

RITENUTO utile richiamare la "*filosofia*" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi*



pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che la Regione Puglia con DGR Puglia 2 aprile 2014, n. 581 (Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale - Criticità di sistema e iniziative conseguenti), ha valutato l'impatto delle opere realizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riportando che "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

CONSIDERATO pertanto che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, **nell'area buffer di circa 10 km** è presente un rilevante numero di beni culturali e di "ulteriori contesti" (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

CONSIDERATO che PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati".

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi**



idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO quindi che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariati strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili e il loro impatto cumulativo sul territorio contrastano con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società EN.IT S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE e le relative controdeduzioni, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società EN.IT S.r.l. per la realizzazione impianto eolico onshore denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG -ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it